

SETTORE A - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 14
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Danni al fabbricato e/o al contenuto della casa

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a. **incendio**;
- b. **fulmine**;
- c. **scoppio o esplosione** non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- d. **implosione**;
- e. **rovina di ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- f. **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- g. **urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
- h. **caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti o cose da essi trasportate;
- i. **caduta corpi celesti**;
- j. **onda sonora** determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- k. **furto di infissi, pluviali e grondaie**, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri. La garanzia è operante anche se prestata la garanzia Furto e con un limite di indennizzo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni al contenuto, limitatamente alle categorie sotto indicate, l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti:

- per i valori: 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00;
- per il denaro: 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00;
- per i preziosi ed oggetti pregiati: euro 15.000,00 per singolo oggetto;
- per raccolte e collezioni: euro 30.000,00 per singola raccolta e/o collezione.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle garanzie facoltative qualora operanti:

- l. i **danni consequenziali**, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- m. i **guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare** l'incendio (garanzia prestata a primo rischio assoluto);
- n. le **spese di demolizione e sgombero**, trattamento e smaltimento dei residui del sinistro e loro trasporto alla più vicina discarica autorizzata per legge. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di euro 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- o. le **spese di rimozione**, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento delle attrezzature ed arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di euro 16.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- p. i danni derivanti dal mancato godimento dei locali, se assicurati, verranno risarciti: in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore **per il tempo necessario al loro ripristino (fino al limite di un anno)**; oppure nel caso in cui l'Assicurato

occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo, **per il tempo necessario al loro ripristino e fermo restando il limite di un anno di cui sopra**. Il canone di locazione presumibile verrà determinato in ragione del 10% del valore catastale dell'immobile, calcolato moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di rivalutazione stabiliti dalla legge soggetti ad aggiornamento periodico da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In entrambi i casi, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto e con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro.

- q. i danni derivanti dalla **perdita delle pigioni** del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- r. le **spese di rimpiazzo combustibile** (nafta, gasolio, kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento (comprese le cisterne di contenimento) al servizio del fabbricato o parte di esso. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- s. le **spese di pensione e custodia per cani e gatti** in caso di mancato godimento dei locali assicurati di cui al presente articolo, lett p). La Società effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- t. le **perdite indirette**, che verranno forfettariamente indennizzate con un importo supplementare a quanto liquidato a termini di polizza. La garanzia, in deroga all'art. 62, è prestata in aumento alle somme assicurate con un limite di indennizzo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza;
- u. le **spese di urbanizzazione ed onorari di riprogettazione** necessarie per la ricostruzione del fabbricato, anche se tali modifiche sono imposte con provvedimento dall'Autorità. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro;
- v. i **danni provocati alle cose assicurate dalla caduta di antenne**, o parti di esse, dovuta a cause accidentali.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio o implosione:

- w. a **indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori** quando questi siano portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (questa garanzia è operante soltanto nel caso in cui venga assicurata la partita CONTENUTO della dimora abituale). La garanzia è prestata con il limite del 10% per la somma assicurata per il CONTENUTO per sinistro e anno assicurativo;
- x. ai **locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto**, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi (questa garanzia è operante nel caso in cui venga assicurata la dimora abituale alla partita FABBRICATO). La garanzia è prestata con il limite di cinque volte la somma assicurata per la partita FABBRICATO, così come risultante in polizza (mod. 240469), con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
- y. al **contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni** presi in affitto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi (questa garanzia è operante nel caso in cui venga assicurata la partita CONTENUTO della dimora abituale). La garanzia è prestata con il limite di cinque volte la somma assicurata per la partita CONTENUTO, così come risultante in polizza (mod. 240469), con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Danni alle provviste in refrigerazione

La Società indennizza altresì i danni causati da mancato freddo subiti dalle provviste in refrigerazione custodite in frigoriferi o congelatori assicurati alla partita CONTENUTO a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti:
- ad eventi garantiti nel presente SETTORE A - INCENDIO; oppure
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero.

La garanzia "Danni alle provviste in refrigerazione" è prestata con il limite di euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il sinistro si verifichi in una dimora saltuaria, la garanzia è prestata solo limitatamente al periodo di abitazione della stessa da parte del Contraente/Assicurato.

BONUS CLIENTE GROUPAMA

La società, limitatamente ai sinistri causati da Incendio, Esplosione e Scoppio indennizzabili a termini della presente polizza, che abbiano interessato anche un'autovettura di proprietà del Contraente / Assicurato e/o di un componente del Nucleo familiare, pagherà, a parziale deroga di quanto previsto nella definizione di "Arredamento", un'indennità aggiuntiva massima di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'autovettura risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama Assicurazioni;
- l'autovettura risulti, al momento del sinistro, custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmente parte;
- i danni all'autovettura risultino irreparabili.

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se determinati da:

- dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o il Contraente debba rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

Relativamente alle garanzie del presente Settore, con l'esclusione di quella di cui ai comma x) e y) suindicato, valgono le seguenti pattuizioni speciali:

- indennizzo del valore a nuovo per le partite fabbricato e contenuto (art. 58 lett. A - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- parziale deroga alla regola proporzionale (art. 59 - Assicurazione parziale);
- anticipo sull'indennizzo (art. 65 - Anticipo sull'indennizzo);
- onorari e spese del perito (art. 66 - Onorari e spese del perito).

ART. 15

IMPIANTI SOLARI TERMICI ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 240469) sia dichiarata la presenza degli impianti.

La Società indennizza, nell'ambito della somma assicurata alla partita "Fabbricato", i danni materiali e diretti cagionati a Impianti solari termici ed impianti Fotovoltaici, regolarmente montati ed in uso presso l'abitazione assicurata, da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 14 - Oggetto dell'assicurazione e da quelli garantiti dalle garanzie facoltative qualora operanti.

Si precisa che, con riferimento alla garanzia facoltativa "D" EVENTI ATMOSFERICI, qualora resa operante, il pagamento dell'indennizzo, per tali impianti, sarà effettuato:

- previa detrazione per singolo sinistro della franchigia indicata in polizza;
- con il limite del 15% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Per tutte le altre garanzie facoltative, qualora operanti, valgono franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti nei singoli articoli che ne regolano l'operatività.

ART. 16

AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E PER MATRIMONIO

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/ Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:

- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio;
- dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.

ART. 17

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione,

- purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; atti di terrorismo o sabotaggio;
- b. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c. dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
 - d. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - f. scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - g. fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - h. ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.

Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico. La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 18

GARANZIA FACOLTATIVA "A" EVENTI SOCIOPOLITICI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società, a parziale deroga dell'art. 17 lett. a) – Esclusioni e, limitatamente alla Formula mutuo, a parziale deroga dell'art. 35 lett. a), indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione, scoppio anche a mezzo di ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, furto;
2. gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari,

scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ferme restando le esclusioni di cui all' art. 17 lett. a) - Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- di frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in Polizza.

ART. 19

GARANZIA FACOLTATIVA "B" FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società, a parziale deroga dell'art. 17 lett g) - Esclusioni, indennizza, in relazione alle garanzie rese operanti Fabbricato e/o Contenuto, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad apparecchi mobili elettrici e/o elettronici, audio ed audiovisivi, personal computer, nonché impianti solari termici e impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 17 lett g) - Esclusioni in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- a. a lampade elettriche, a resistenze elettriche scoperte;
- b. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d. dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro della franchigia indicata in Polizza.

ART. 20

GARANZIA FACOLTATIVA "C" ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA - GELO - RICERCA DEL GUASTO ACQUA CONDOTTA E GAS - ALLAGAMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI ACQUA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. **spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale** di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili;
2. **rottura di tubi interrati** (esclusi impianti di irrigazione) anche se non ci sia stato danno materiale e diretto alle cose assicurate;
3. **occlusione di tubazioni** relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato;
4. **traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica** pertinente il fabbricato nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
5. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato **per effetto di gelo;**
6. **allagamento** a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.
7. l'assicurazione comprende, altresì, con riferimento all'abitazione indicata in polizza (mod. 240469)

ed adibita a dimora abituale, il **costo del maggior consumo di acqua** derivante da perdita occulta purché conseguente ad un sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1. E 2 che precedono. Ai fini della presente garanzia, la Società rimborserà la sola differenza eccedente il 50% della media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo. Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

La Società indennizza altresì:

8. le spese, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono ovvero di sinistro risarcibile ai sensi della garanzia di RCT se prestata, sostenute **per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione**, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Si intendono comprese, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1,3 e 5, le spese per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione tramite installazione di impianto by-pass , a condizione che il danno sia stato preventivamente verificato e documentato tramite video-ispezione, che l'intervento sia risolutivo e che ne sia dimostrata l'economicità rispetto all'intervento tradizionale.

Con riferimento a sinistro indennizzabile ai sensi del punto 3 che precede, devono intendersi in garanzia anche le spese per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento di acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto **"canal jet"**)

9. le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda erogatrice e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sostenute per:

- ricercare guasti, riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.

L'estensione di garanzia di cui ai punti 8. e 9. deve intendersi operante solo qualora risulti assicurata la partita FABBRICATO.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 17 Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati da:

- a. umidità, stillicidio;
- b. spargimento di acqua causato da tubazioni interrato relativamente al solo punto 5. Sopra indicato;
- c. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo, allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro;
- d. relativamente al punto 6. Sopra indicato:
 - a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
 - avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
 - ai locali interrati o seminterrati e al loro contenuto;
- e. relativamente al punto 7. Sopra indicato:
 - rottura di pluviali, grondaie, di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili.

Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del fabbricato.

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia indicata in Polizza e con i seguenti limiti di indennizzo:

- euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente alla garanzia "Ricerca del guasto acqua condotta e gas";
- euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente ai danni causati da rottura di tubi interrati così come previsto al punto 2 che precede;
- euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente ai danni causati da "allagamento" così come previsto al punto 6 che precede;
- euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente al costo del "maggior consumo di acqua" così come previsto al punto 7 che precede.

Qualora i danni da acqua derivino da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta per ciascun

sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso lettera a) del punto 1 dell'art. 75 e ultimo capoverso lettera o) del punto dell'art. 75 del Settore E) Responsabilità Civile).

ART. 21

GARANZIA FACOLTATIVA "D" EVENTI ATMOSFERICI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. uragano, bufera, tempesta;
2. vento e cose da esso trascinate;
3. tromba d'aria;
4. grandine;
5. grandine su fragili;

quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato ed al suo contenuto, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

La Società, inoltre, indennizza i danni provocati dagli eventi espressamente sovra elencati alle cose assicurate dalla caduta di tegole, camini e alberi, solo se opportunamente e diligentemente curati e mantenuti.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 17 - Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura e rigurgito sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- umidità, stilloidismo, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Sono altresì esclusi, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici garantiti dal presente articolo, i danni subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; limitatamente agli alberi d'alto fusto che hanno subito danni irreversibili che ne hanno compromesso la stabilità, la Società rimborserà le sole spese documentate per demolire e sgomberare gli stessi con il limite di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- cavi aerei, insegne, tende, pergolende, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, impianti fotovoltaici, impianti solari termici (sia che siano installati sul tetto che a terra) ed altri impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati, tettoie e quanto in essi contenuto aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, pensiline, box e baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Devono inoltre intendersi esclusi i danni di natura estetica provocati dalla grandine, che non compromettano la funzionalità dei Rivestimenti a cappotto e/o dei Sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi.

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- previa detrazione per singolo sinistro della franchigia indicata in polizza;
- con particolare riferimento agli impianti solari termici e agli impianti fotovoltaici, opera il limite indicato all'art. 15;

- con particolare riferimento ai Rivestimenti a cappotto, con il limite del 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo;
- limitatamente al punto 5., la garanzia è prestata con il limite di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 22

GARANZIA FACOLTATIVA “E” CROLLO STRUTTURALE E SOVRACCARICO NEVE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

A. La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti dell’abitazione assicurata, fatto salvo, a parziale deroga dell’art.64 - Rinuncia alla rivalsa, il diritto della Società di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di costruzione e/o il costruttore per i danni di cui i medesimi debbano rispondere per legge.

Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 17 non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- a. a fabbricati abusivi;
- b. da o conseguenti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, movimenti di terra in genere;
- c. da rottura delle pavimentazioni, fondazioni, pareti, tetti, solai e soffitti determinati dal normale assestamento;
- d. di crepe, fessurazioni e lesioni;
- e. da sovraccarico neve.

Sono esclusi, inoltre, i danni ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione.

La presente garanzia è prestata con il limite del 30% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 75.000,00, previa applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.

B. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al fabbricato e/o al contenuto, fermo quanto disposto nella GARANZIA FACOLTATIVA “D” - Eventi Atmosferici di cui all’art. 21 e ad integrazione della stessa.

Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 17 Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati:

- a. da valanghe e slavine;
- b. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- c. ai fabbricati non conformi al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali e al loro contenuto;
- d. ai fabbricati in corso di costruzione e/o rifacimento e al loro contenuto (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- e. ai fabbricati, tettoie e quanto in essi contenuto aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro - (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati fermo restando l’esclusione del contenuto sottostante);
- f. a lucernari, verande, vetrate e serramenti in genere, alle antenne, ai camini, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto;
- g. capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, pensiline, box e baracche in legno o plastica e a quanto in essi contenuto.

La presente garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.

ART. 23

CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le condizioni e i premi del presente Settore di garanzia, sono determinati anche in funzione delle caratteristiche del rischio sotto riportate che integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate in Polizza (mod. 240469) le seguenti dichiarazioni:

DO1: L'abitazione assicurata è dotata di rilevatore automatico di gas metano/GPL, installato a norme UNI, con chiusura automatica del contatore o della bombola.

DO2: Nell'ambito dei locali adibiti ad abitazione sono presenti bombole di gas con capacità

ART. 24

GARANZIA FACOLTATIVA "F" - SPESE DI ASSISTENZA PSICOLOGICA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società indennizza le cure di assistenza psicologica rese necessarie per un trauma conseguente a un sinistro indennizzabile a norma degli artt. 33 e 34 di particolare rilevanza tale da aver comportato almeno una delle seguenti conseguenze:

- **inagibilità dell'Abitazione** assicurata per almeno 15 giorni;
- **lesioni personali gravi o gravissime** all'assicurato o ad un membro del suo Nucleo familiare da cui derivi;
- **un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni** per un tempo superiore ai 40 giorni;
- **morte di un membro** del Nucleo familiare.

Ai fini della presente garanzia, saranno rimborsate le fatture regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al quale l'Assicurato o un membro del Nucleo familiare si è rivolto.

La presente garanzia è prestata con il limite di 12 sedute, entro i 180 giorni successivi all'evento, e con il limite massimo di euro 1.000 per anno assicurativo. Tale limite si intende valido per l'insieme dei membri del nucleo familiare.

ART. 25

GARANZIA FACOLTATIVA "G" - SPESE DI PRIMA NECESSITÀ PER PERSONE FRAGILI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

In seguito a sinistro indennizzabile a norma degli artt. 33 e 34, la Società indennizza le spese di prima necessità per effettivo bisogno derivante dalla condizione di fragilità sostenute dall'Assicurato, o da persone del suo Nucleo familiare, in condizioni di fragilità.

Si intendono in "condizioni di fragilità" le persone che versino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a. stato di Invalidità permanente non inferiore al 65%;
- b. handicap certificati ai sensi della legge 104/92;
- c. ospedalizzazione domiciliare certificata.

La presente garanzia è prestata con il limite di euro 2.000 per anno assicurativo.

ART. 26

GARANZIA FACOLTATIVA "H" MAGGIORI COSTI DI RICOSTRUZIONE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, indennizza le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo caratteristiche costruttive nZeb (Nearly Zero Energy Building).

Tali spese sono rimborsate nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato col limite del 20% dell'indennizzo relativo al Fabbricato.

BONUS CLIENTI GROUPAMA

(valido con riferimento alle Garanzie Facoltative del presente Settore qualora operanti)

Per i clienti

- assicurati per la prima volta con il presente prodotto (Condizioni di Assicurazione mod. 240468), che risultino indenni da sinistri (intendendosi per tali solo quelli che abbiano comportato un esborso da parte della Società a titolo di indennizzo) per i primi tre anni di contratto;
- già assicurati con versioni precedenti del presente prodotto senza soluzione di continuità, che risultino indenni da sinistri (intendendosi per tali solo quelli che abbiano comportato un esborso da parte della Società a titolo di indennizzo) da almeno tre anni;

il primo sinistro che colpisca una tra le garanzie facoltative del Settore A - Incendio, qualora operanti, sarà liquidato senza applicazione delle franchigie eventualmente previste.

Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, le stesse si intenderanno ripristinate.

Nel caso di garanzie facoltative che prevedono l'applicazione dello scoperto, il minimo dovrà intendersi quale franchigia e quindi non applicabile.

Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, i minimi di scoperto si intenderanno ripristinati.

Il presente Bonus non si applica alle seguenti garanzie facoltative:

- art. 33 Garanzia facoltativa a partita separata - Terremoto;
- art. 34 Garanzia facoltativa a partita separata - Inondazione, alluvione e allagamento.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 27

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (IN AUMENTO)

(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall'art. 14 lettera n)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 240469), unitamente alla somma assicurata.

La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

ART. 28

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA AUMENTO FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia stata indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 240469)

Con riferimento alla garanzia di cui all'art. 19 Fenomeno Elettrico, ferme restando le esclusioni ivi previste, il limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza mod. (240469).

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la Garanzia facoltativa "B" Fenomeno elettrico, sia la Garanzia facoltativa a partita separata Aumento fenomeno elettrico, la franchigia in esse prevista si applica una sola volta.

ART. 29

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA AUMENTO SPESE RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod 240469)

Con riferimento alla garanzia di cui all'art. 20 Acqua Condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo Ricerca del guasto acqua condotta e Gas - Allagamento Maggior consumo di acqua, di cui ai punti 8 e 9, e ferme restando le esclusioni ivi previste, il limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza (mod 240469), qualora sia opzionata tale scelta.

La presente Garanzia Facoltativa, non è operante per i danni di cui al punto 2. del precedente art. 20. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione della franchigia di euro 250,00.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la GARANZIA FACOLTATIVA "C" Acqua condotta, occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo Ricerca del guasto acqua condotta e gas - Allagamento Maggior consumo di acqua, che la GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - Aumento ricerca e riparazione del guasto - la franchigia in esse prevista si applica una sola volta.

ART. 30

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - EVENTI ATMOSFERICI SU TENDE FRANGISOLE E PERGOTENDE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod 240469)

A parziale deroga dell'art. 21, la Società indennizza i danni materiali e diretti a tende frangisole e/o pergotende fissate al fabbricato causati da:

- grandine;
- vento e quanto da esso trasportato;

quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

Ferme restando le esclusioni non espressamente derogate, sono altresì esclusi i danni agli enti posti al di sotto di essi.

La presente garanzia è prestata previa applicazione della franchigia per sinistro indicata in polizza.

Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC; in tal caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R./PEC entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 31

RISCHIO LOCATIVO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 240469)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza (vedere articolo 58 lettera E). Fermo quanto previsto all'art. 61, qualora la garanzia sia prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata, non troverà applicazione la regola proporzionale sovra menzionata.

ART. 32

RICORSO TERZI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 240469)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 14 - Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino a concorrenza del 20% del massimale stesso. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure giuridiche civili e/o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il previo ed espresso consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono considerati terzi rispetto all'Assicurato:

- il coniuge;
- il convivente di fatto;
- i genitori dell'Assicurato, se con lui conviventi;
- i figli dell'Assicurato, se con lui conviventi;
- ogni altro parente e/o affine, se convivente con l'Assicurato;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo il limite massimo di indennizzo non potrà superare euro 50.000,00.

ART. 33

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - TERREMOTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod 240469)

La Società, a parziale deroga dell'art. 17 lett. d) Esclusioni, alle condizioni di seguito riportate indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio- - al Fabbricato e/o al Contenuto causati da terremoto.

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 17 Esclusioni, la Società non risponde dei danni causati:

- da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati, considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza (mod 240469).

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, secondo la forma richiamata in Polizza (mod 240469), come segue:

- BASE, con il limite per sinistro ed anno assicurativo, del 30% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto, con il massimo di euro 20.000,00.
- ESTESA, con il limite per sinistro ed anno assicurativo, del 100% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto. In tal caso il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto.

Ai fini della presente Garanzia facoltativa, se il Fabbricato assicurato è Antisismico, deve esplicitamente risultare dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato riportate in polizza (mod. 240469).

ART. 34

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società, a parziale deroga dell'art. 17 - Esclusioni, lettera d), indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto causati da:

- **fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato**, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- **allagamento** verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.

La Società non indennizza i danni:

- a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;

- ai locali interrati o seminterrati e al loro contenuto.

La garanzia è prestata:

- previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 10.000,00;
- con il limite indicato in Polizza per sinistro e per anno assicurativo;
- limitatamente ai danni causati da allagamento, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00 ed il massimo indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 7.500,00.

ART. 35

FORMULA MUTUO

Qualora sia stata prescelta la presente formula assicurativa “Mutuo” si precisa che:

- a parziale deroga dell’art. 8, la polizza gravata da vincolo a favore dell’Istituto di Credito mutuatario non potrà essere disdetta dall’Assicurato eccetto che dietro presentazione di certificato o documento equivalente, emesso dal medesimo Ente vincolatario, attestante l’estinzione del vincolo;
- in presenza di premio unico anticipato, la Società si impegna, in presenza di disdetta, mediante lettera raccomandata/posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima dell’estinzione anticipata o del trasferimento del mutuo e corredata da documentazione attestante l’estinzione o il trasferimento, a restituire al Contraente/ Assicurato la parte di premio imponibile residuo. La parte di premio imponibile residuo è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura indicata in Polizza (mod. 240469).
- In alternativa alla restituzione della parte di premio imponibile residuo rispetto alla scadenza originaria, la Società, su richiesta del Contraente/Assicurato, si impegna a fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato;
- non sono sottoscrivibili altre garanzie con la medesima polizza, neppure se relative ad altri Settori, ad eccezione delle garanzie facoltative “A - Eventi sociopolitici ” di cui all’art. 18 e “Ricorso terzi” di cui all’art. 32 qualora attivate. Restano pertanto non operanti tutte le condizioni di cui agli articoli dal 14 al 34.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi:

- incendio;**
- fulmine;**
- scoppio o esplosione** non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all’esterno del fabbricato;
- implosione;**
- rovina di ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale** agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli Enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
- caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta corpi celesti;**
- onda sonica** determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- danni consequenziali**, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare** l’incendio (garanzia prestata a “primo rischio assoluto”).

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- b. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare; o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c. dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
- d. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f. fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A - INCENDIO

| GARANZIA | DOVE |
|----------|--|
| Incendio | Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino |

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE A - INCENDIO

| GARANZIE | | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Furto di infissi, pluviali e grondaie e guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri (art. 14 lett. k) | | | | euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Danni al contenuto (art. 14) | Valori | | | 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 |
| | Denaro | | | 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 |
| | Preziosi ed oggetti pregiati | | | euro 15.000,00 per singolo oggetto |
| | Raccolte e collezioni | | | euro 30.000,00 per singola raccolta e/o collezione |
| Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 14 lett. n) | | | | 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Spese di rimozione e ricollocamento (art. 14 lett. o) | | | | 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 16.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Danni derivanti dal mancato godimento dei locali (art. 14 lett. p) | | | | euro 6.000,00 per sinistro |
| Perdita delle pigioni (art. 14 lett. q) | | | | euro 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Spese di rimpiazzo combustibile (art. 14 lett. r) | | | | euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Spese di pensione e custodia per cani e gatti (art. 14 lett. s) | | | | euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Perdite indirette (art. 14 lett. t) | | | | 10% dell'indennizzo |
| Spese di urbanizzazione ed onorari di riprogettazione (art. 14 lett. u) | | | | euro 6.000,00 per sinistro |
| Danni a indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori (art. 14 lett. w) | | | | 10% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per anno assicurativo |
| Danni ai locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 14 lett. x) | | | | cinque volte la somma assicurata per la partita Fabbricato, con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Danni al contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 14 lett. y) | | | | cinque volte la somma assicurata per la partita Contenuto, con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Danni alle provviste in refrigerazione (art. 14) | | | | euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Garanzie facoltative | | | | |

SETTORE A - INCENDIO Casa Senza Confini

| | | | | |
|---|--|-----|---------------------|--|
| "A" - Eventi sociopolitici (art. 18) | | | Indicata in polizza | |
| "B" - Fenomeno elettrico (art.19) | | | Indicata in polizza | euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| "C" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo ricerca del guasto acqua condotta e gas, allagamento, maggior consumo di acqua (art. 20) | Spese di ricerca del guasto acqua condotta e gas | | Indicata in polizza | euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| | Danni causati da rottura di tubi interrati | | Indicata in polizza | euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| | Danni causati da allagamento | | Indicata in polizza | euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| | Costi del maggior consumo di acqua | | Indicata in polizza | euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| "D" - Eventi atmosferici (art. 21) | | | Indicata in polizza | <ul style="list-style-type: none"> - Grandine su fragili: euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo - Alberi d'alto fusto che hanno subito danni irreversibili che ne hanno compromesso la stabilità (limitatamente alle spese documentate per demolizione e sgombero degli stessi): euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo - Impianti solari termici e impianti fotovoltaici: 15% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo - Rivestimenti a cappotto: 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo |
| "E" - Crollo strutturale e Sovraccarico neve (art. 22) | A - Danni da crollo strutturale | 10% | | 30% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 75.000,00 |
| | B - Danni da sovraccarico neve | 10% | | 40% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo |
| "F" - Spese di assistenza psicologica (art. 24) | | | | 12 sedute (entro i 180 giorni successivi all'evento) e di euro 1.000,00 per anno assicurativo |
| "G" - Spese di prima necessità per persone fragili (art. 25) | | | | euro 2.000,00 per anno assicurativo |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| "H" - Maggiori costi di ricostruzione (art. 26) | | | | sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo relativo al Fabbricato con caratteristiche costruttive "Nzeb", calcolato a termini di polizza, e fino ad un importo massimo non superiore alla somma assicurata del Fabbricato. |
| Garanzie facoltative a partita separata | | | | |
| Spese di demolizione e sgombero (in aumento) (art. 27) | | | | sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo indicata in Polizza |
| Aumento fenomeno elettrico (art. 28) | | | franchigia prevista dalla condizione "B"- Fenomeno elettrico (art. 19) | indicato in Polizza |
| Aumento spese ricerca e riparazione del guasto (art. 29) | | | euro 250,00 | indicato in Polizza |
| Eventi atmosferici su tende frangisole e pergotende (art. 30) | | | Indicata in Polizza | Indicato in Polizza |
| Ricorso terzi (art. 32) | Per i danni derivanti da interruzioni/ sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi | | | 20% del massimale stesso |
| | Per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo | | | euro 50.000,00 |
| Terremoto (art. 33) | Forma base | | | 30% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 20.000,00 |
| | Forma estesa | 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o contenuto | | 100% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto |
| Inondazione, alluvione e allagamento (art. 34) | Danni da inondazione e alluvione | 10% con il minimo di euro 10.000,00 | | limite indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo |
| | Danni da allagamento | 10% con il minimo di euro 1.500,00 | | Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Norme relative al settore incendio | | | | |
| Anticipo sull'indennizzo (art. 65) | | | | 50% dell'importo risultante con il minimo di euro 25.000,00 ed il massimo di euro 250.000,00 |
| Onorari e spese del perito (art. 66) | | | | 5% della somma indennizzabile entro la somma di euro 6.000,00 |